



Sentenza N. 4439/14
 Spediz. il 18/7/14
 Depositata il 15/07/14
 Rg. N. 10050/14
 Cron. N. 35277/14
 Rep. N. 35277/14

ESENTE DA IMPOSTE
 DI BOLLO E DIRITTI
 ART 48 LG 374/91

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino

Sezione III

Nella persona del Dott. Francesco Fontana

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iniziata con atto di citazione regolarmente notificato, iscritta al n. 10050/14 di R.G., promossa da:

CARROZZERIA di T: Enrico, ditta individuale corrente in Torino, via Pr 41/A rappresentata e difesa dall' Avv. Ar M: Pr e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Torino, C.so Tassoni 12 per procura a margine della citazione;

Attrice

26 SET 2014
 Prototato cupio n.
 Avv. Pierluigi Fontana
 App. Fontana
 Torino
 Il Funzionario

Pierluigi Fontana
 Carrozzeria
 Torino

1
 f

contro

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., corrente in Bologna, via Stalingrado 45, in persona del dott. Domenico Borge, legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Torino, via Guicciardini n. 3, presso 10 studio dell'Avv. Al) M€

Convenuta

◆

Oggetto: interpretazione contrattuale di copertura assicurativa in caso di risarcimento danni per riparazioni a seguito di sinistro stradale.

◆

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice.

Piaccia all'III.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, condannare la convenuta al pagamento in favore della cessionaria del credito Carrozzeria poliziano, clitia individuale di T€ Enrico, della somma di € 280,00, già dedotta la franchigia contrattuale e l'offerta formulata dana UnipolSai S.p.A., per le causali di cui in atti, o di quell'altra somma veriore determinando, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dana data della domanda fino all'effettivo pagamento nei limiti della competenza del Giudice adito. Col favore delle spese, anche stragiudiziali e di mediazione, oltre compensi giudiziali, spese generali ex D.M. 55/14, CP A e Iva come per legge, oltre spese successive III 'err jell a sentenza ed eventuale rassa di registro.

Per parte convenuta.

Voglia il Giudice di Pace III.mo Contrariis reiectis – preso atto dell'awenuto pagamento della somma di euro 1.70,00 da parte della convenuta; - preso atto di quanto pattiziamente convenuto ai sensi di polizza in ordine aile modalita di adempimento in forma specifica dell'obbligo indennitario serto per effetto del contratto; - visti gli artt. 2697, 1227 e 1375 c.c.; - preso atto del mancato rispetto da parte dell'assicurato dell'impegno contrattualmente assunto di utilizzare il centro di

autoriparazione indica to dall'Impresa tra quem facenti parte del circuito Auto Presto & Bene per le opere di riparazione dei danni; - assolvere la conchiudente UnipolSai Assicurazioni S.p.A da ogni awersaria domanda, con il favore delle spese tutte di causa, oltre accessori di legge.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 7.03.2014, l'attrice, quale cessionaria del credito vantato dal sig. Di Gi Mi io, conveniva in giudizio la UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al fine di sentirla condannare al pagarnento della somma di € 280,00 a titolo di differenza tra l'ammontare del danno indennizzabile ai sensi di polizza e la somma da questa formulata. All'udienza di prima comparizione si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa contestando nel merito la pretesa attorea, ritenuta non conforme agli impegni contrattualmente assunti dall'assicurato al momento della sottoscrizione della polizza.

Concesso alle parti termine per il deposito di memorie ex art. 320 c.p.c. il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza al 18.07.2014 per la precisazione delle conclusioni, autorizzando it deposito di note scritte.

Quivi, presenti le parti come da verbale e precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa a sentenza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione proposta deve dichiararsi ammissibile, avendo parte attrice attivato correttamente la procedura.

Per quanto concerne il merito, occorre considerare che il contenzioso nasce unicamente in punto interpretazione contrattuale, con ciò quindi consentendosi una ridotta istruttoria solo in punto documentale.

Si tratta di stabilire la valenza del potere dell'assicuratore di determinare l'indennizzo contrattualmente precisato alla luce dei criteri emergenti dall' art. 1370 c.c.

Invero, a ragione nel caso di specie parte attrice rileva che trattasi di ipotesi di clausole di contratto predisposte da uno dei contraenti, in tal caso dunque da interpretarsi a favore della parte non predisponente.

Peraltro corrisponde al vero ed emerge in via letterale dal testo del contratto che lo sconto di polizza di cui, secondo la convenuta, il sig. D Gi. avrebbe usufruito attiene al solo premio RCA.

Ovvero solo "se", dunque in via non obbligatoria e letteralmente libera da vincoli, e portando ove liberamente scelta, solo ad uno sconto sulla franchigia, peraltro escludendo ogni altra garanzia per eventi diversi e per i quali, infatti, non opera alcuna riduzione.

Di conseguenza a parere di chi scrive la previsione relativa alla riparazione presso il centro convenzionato è *ictu oculi* del tutto derogabile dall'assicurato, ponendosi nel caso di interpretazione diversa dalla presente come una clausola arbitrariamente predisposta dal contraente più forte.

Dunque contraria alla garanzia ex art. 1370 c.c. di interpretazione del contratto nel modo più favorevole al contraente debole.

Va peraltro osservato a conforto della sin qui esposta interpretazione che in effetti non sono rinvenibili parametri oggettivi e predeterminati sulla scorta dei quali – come osserva l'attrice – si potrebbe con certezza individuare e valutare la maggiore o minore congruità dell'offerta formulata dall'assicuratore, che impone il proprio centro convenzionato per la riparazione, rispetto a quello scelto liberamente dall'assicurato.

E quindi in tale contesto non può non darsi maggiore spazio da un lato alla libertà contrattuale che trova tutela soprattutto rispetto ai contraenti deboli, dall'altra alla

conseguenza di tale libertà per cui l'eventuale scelta dell'assicurato che fosse totalmente difforme da ogni principio sinallagmatico e di parametrizzazione oggettiva dei costi di riparazione, dunque fuori mercato, ne pagherebbe le conseguenze in punto di rischio di causa nel contenzioso per lite temeraria.

Tutto ciò premesso, pertanto, va accolta la domanda di parte attrice che va tuttavia mitigata sul punto risarcimento spese stragiudiziali e di mediazione, di cui non fornisce prova se non in *pro forma*; confluendo pertanto l'eventuale accoglimento sul punto spese giudiziali.

Valutate dunque le superiori osservazioni e quanto emerso in via documentale, viene accolta la domanda attorea con la compensazione delle spese in ragione di tutti i motivi sin qui esposti, e stante anche la natura prettamente documentale e di diritto della controversia.

◆
P. Q. M.

il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore della cessionaria del credito Carrozzeria P , della somma di € 280,00, già dedotta la franchigia contrattuale e l'offerta formulata dalla UnipolSai S.p.A, oltre interessi legali sulla somma dalla data del deposito della presente sentenza fino all'effettivo pagamento;

compensa le spese tra le parti.

Così ha deciso, in Torino il 16.09.14

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea
CANCELLIERE 83



Il Giudice di Pace

Avv. Francesco Fontana

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di TORINO DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
Torino,	16 SET 2014 ⁵
PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea CANCELLIERE 83	